

# Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Francesca Mezzapesa

**28 LUGLIO 2015**



**SOMMARIO**

<b>AMBIENTE</b>	<b>3</b>
<i>Energia: il futuro è nella bioenergia</i>	3
<b>BILANCIO</b>	<b>3</b>
<i>Spesa pubblica</i>	3
<b>CONTRATTI</b>	<b>4</b>
<i>Gare</i>	4
<b>DIRITTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>5</b>
<i>L'astreinte nel diritto amministrativo</i>	5
<i>Modifiche al procedimento elettorale</i>	6
<b>INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>7</b>
<i>Documenti Digitali</i>	7
<b>LAVORO</b>	<b>8</b>
<i>Jobs Act</i>	8
<i>Licenziamento</i>	8
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9</b>
<i>Stato, Mercato e Class Action</i>	9
<b>REGIONI</b>	<b>10</b>
<i>PDL n. 273 del 30/06/2015 della Regione Lazio "Disposizioni in materia di clownterapia"</i>	10
<b>SANITA'</b>	<b>10</b>
<i>Fecondazione assistita e diagnosi pre-impianto per coppie apportatrici di malattia genetica</i>	10
<b>UNIVERSITA'</b>	<b>11</b>
<i>Ritardi nella scolarizzazione e modelli regolatori per l'Università</i>	11

## AMBIENTE

### Energia: il futuro è nella bioenergia

L'ENEA ha presentato nei giorni scorsi, durante un workshop, organizzato nell'ambito del ciclo di seminari di presentazione dei risultati della Ricerca di Sistema Elettrico, i risultati della ricerca nel settore delle bioenergie. In occasione del medesimo è stato fatto il punto sulle innovazioni tecnologiche più recenti: dalla produzione di elettricità da biomasse per sviluppare nuovi processi e per ottenere biocombustibili gassosi ad alto valore energetico, alle caldaie a sali fusi e a cicli termodinamici non convenzionali per incrementare le rese energetiche, ai nuovi dispositivi per ridurre le emissioni prodotte dalla combustione delle biomasse. Dal contesto emerge che in un futuro non lontano l'energia elettrica sarà ricavata dal biogas ottenuto con paglia, microalghe e scarti agroindustriali. Si tratta della c.d. bioenergia, l'energia prodotta dalle biomasse. In questo settore, ricerca e innovazione permettono di ridurre i costi e di

dimezzare i tempi di produzione del biogas, abbattendo gli inquinanti ed incrementando le rese energetiche. Per quanto riguarda i biocombustibili gassosi, i ricercatori dell'ENEA hanno realizzato un impianto pilota alimentato a scotta, uno scarto delle industrie casearie, che permette di dimezzare i tempi di produzione del biogas ed aumentare del 35% la resa energetica complessiva. Questo avviene in virtù di un processo di gestione anaerobica a doppio stadio, con un primo reattore nel quale avviene la degradazione delle biomasse ed un secondo in cui si produce biogas.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-il-futuro-e-nella-bioenergia-elettricitadapaglia-alghe-e-scarti-agroindustriali-la-notizia-sul-nuovo-numero-del-settimanale-eneainform-1>

## BILANCIO

### Spesa pubblica

Nel commento intitolato "Incarichi ai politici devono essere di carattere gratuito", a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicitario, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (16/07/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Puglia, con parere del 19 maggio 2015, n. 123, ha dichiarato che la gratuità degli incarichi nei confronti del titolare di cariche elettive che svolga qualsiasi incarico attribuito dalle pubbliche amministrazioni trova un'applicazione generalizzata.

Il caso di specie prende avvio da un sindaco di un Comune pugliese che ha sottoposto alla Sezione dei giudici contabili un problema in

tema di interpretazione del disposto dell'art. 5, comma 5, del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale "ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico assegnato dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, dell'art. 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".

Nel caso preso in esame, il sindaco chiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, se un amministratore locale, titolare di cariche elettive che percepisce dal

Comune gettoni di presenza o indennità di carica e che nel contempo abbia incarichi assegnati e remunerati da altra amministrazione possa percepire per tali incarichi il relativo compenso o solo il rimborso delle spese sostenute, nonché eventuali gettoni di presenza non superiori a 30 euro.

La Corte dei Conti, con delibera n. 224 del 28 luglio 2015, sezione regionale di controllo della Lombardia, ha dato una risposta interessante, a seguito dell'istanza di un Comune inerente un parere ad oggetto la legittima corresponsione di compensi ai componenti dei consigli d'amministrazione, di consorzi fra enti locali.

I giudici contabili lombardi in quell'occasione avevano affermato che, ai fini della risposta al dubbio posto al Comune istante, detta Sezione regionale non può che rimettersi all'orientamento interpretativo adottato dalla

Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2014/Qmig del 20 febbraio 2014, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella Legge n. 213 del 2012, affermando che, in presenza di interpretazioni contrastanti delle norme, rilevanti per l'attività di controllo o consultiva, la sezione emana delibera di orientamento alla quale le sezioni regionali di controllo devono conformarsi.

In conclusione, la Corte dei conti pugliese sancisce che, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni di controllo, la norma dettata dall'art. 5, del sopracitato D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, trova quindi applicazione nei confronti del titolare di cariche elettive che svolga "qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni" di cui al comma 3, dell'art. 1 della L. n. 196 del 2009, compresa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo".

## **CONTRATTI**

### **Gare**

Nella nota di commento intitolata "Sindacabilità del giudizio di anomalia da parte del G.A.", a cura di Giuseppe Cassano, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (16/07/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che due società che hanno partecipato, in raggruppamento fra loro, alla gara indetta con procedura aperta da un comune, per l'affidamento del servizio di fornitura energia, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli immobili di proprietà o in uso all'amministrazione comunale e per la manutenzione degli impianti antincendio, hanno impugnato l'aggiudicazione di detta gara innanzi al TAR di Firenze chiedendone l'annullamento.

La richiesta si fonda su due motivi: 1) l'offerta tecnica dell'aggiudicataria sarebbe chiaramente violativa delle prescrizioni dettate dalla legge di gara e dei parametri vincolanti ivi stabiliti; 2) l'offerta

dell'aggiudicataria, oltre ad essere inammissibile sarebbe anche completamente inattendibile a causa dei macroscopici errori di valutazione commessi dalla stazione appaltante nel concludere, con esito positivo, la verifica di anomalia.

Il Tribunale intervenendo ed avendo esaminato le contrapposte posizioni delle parti, chiarisce come la contesa sottoposta al suo esame verta sull'attendibilità delle valutazioni tecniche in esito alle quali l'amministrazione ha ritenuto l'offerta presentata dalla società aggiudicataria allo stesso tempo idonea a soddisfare il fabbisogno energetico espresso dal bando di gara ed a garantire l'equilibrio economico delle prestazioni rese dall'appaltatore. In sentenza, sul punto, si chiarisce che non costituisce di per sé ostacolo al sindacato giurisdizionale, il fatto che si tratti delle valutazioni tecniche, essendo ormai superata l'equivalenza fra la c.d. discrezionalità tecnica e il merito insindacabile dell'azione amministrativa.

L'evoluzione del sistema delle azioni e delle tecniche di tutela dinanzi al G.A., culminata nell'approvazione del Codice processuale (D.Lgs. n. 104 del 2010) ha condotto la giurisprudenza contemporanea a rifiutare l'idea che un cospicuo ambito di attività della P.A., quello dominato dalla necessitata applicazione di regole tecniche, possa restare sottratto al vaglio del Giudice, ed è giunta all'affermazione di un sindacato pieno ed intrinseco sulle valutazioni tecnico-discrezionali, che oggi si ritengono pacificamente censurabili sotto il profilo dell'attendibilità, intesa come corretta scelta delle regole tecniche da impiegare ed esattezza del procedimento applicativo seguito.

Anche la giurisprudenza ha inteso fugare ogni dubbio circa la pienezza del sindacato sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione chiarendo infine che la distinzione, da essa stessa recepita, tra sindacato forte e sindacato debole si riferisce unicamente alla statuizione finale del giudice, il quale, dopo aver accertato in modo pieno i fatti e

sottoposto a verifica il processo logico-valutativo seguito dalla P.A. in applicazione di regole tecniche, ove ritenga quelle valutazioni ragionevoli, proporzionate e, in definitiva, attendibili, per quanto opinabili, non può spingersi fino a sostituirle con proprie autonome scelte, altrettanto opinabili, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.

Conclusioni analoghe sono oramai acquisite nella specifica materia delle valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte, a loro volta espressione di un ampio potere tecnico-discrezionale, delle quali tradizionalmente la sindacabilità è limitata a logicità e ragionevolezza dei provvedimenti adottati dall'amministrazione procedente.

Il TAR di Firenze, in risposta alla vicenda sottoposta al suo giudizio, ha confermato la presenza di manifeste lacune nell'istruttoria procedimentale e nel giudizio di congruità che risultano essere presenti nel servizio da affidare e, quindi, con la sentenza n. 1028 dell'8 luglio 2015 ne ha accolto il ricorso.

## **DIRITTO AMMINISTRATIVO**

### **L'astreinte nel diritto amministrativo**

Nell'articolo intitolato "L'astreinte nel processo amministrativo fra effettività della tutela e buon andamento dell'amministrazione", a cura di Antonio Castorina, dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'università degli studi di Perugia, si precisa che l'osservazione che segue ha ad oggetto l'art. 114, comma 4, lett. e) del Codice del processo amministrativo, che regola la penalità di mora, c.d. astreinte, in virtù delle origini francesi dell'istituto. Quest'ultimo merita particolare attenzione, non solo in quanto indice del fenomeno del c.d. circolazione dei modelli giuridici, ma in modo più specifico, per l'inedita funzione sanzionatoria che apporta al nostro ordinamento. Fino ad oggi, la funzione dissuasiva-repressiva è stata riservata al diritto penale; tuttavia, la parziale inadeguatezza del modello incentrato sulla responsabilità di matrice civilistica applicato alla P.A. induce a ricercare nuovi modelli di

tutela. Nel testo, si persegue la finalità di comprendere l'originaria funzione della norma in esame, sondando sulla sua idoneità a svolgere lo stesso ruolo dissuasivo che svolge nel sistema francese. In proposito, però è bene ricordare, che ogni istituto giuridico è il frutto di un determinato contesto storico e politico, a tal punto, che la trasposizione da un Paese ad un altro di un determinato rimedio, non garantisce gli stessi risultati, se non è stato prima adattato al sistema ospitante tramite un intervento legislativo che non si limiti testè a riprodurre il testo della norma recepita, ma la adatti all'intero sistema in cui la medesima è chiamata ad operare. L'Autore afferma che è su un'analisi comparata e sistematica che occorre porre l'attenzione al fine di offrire una soluzione, ai problemi sollevati dall'applicazione dell'istituto stesso e comprenderne nel contempo le concrete prospettive future. Pertanto le prime considerazioni prese in esame saranno rivolte

ai tratti essenziali dell'istituto, come predisposte dal sistema giuridico francese in cui ha trovato le prime applicazioni, e, successivamente nell'ordinamento tedesco e inglese. L'attenzione sarà poi indirizzata sull'esperienza nazionale, che conosce la penalità di mora, sia in ambito processuale civile che amministrativo; in questo caso, occorrerà comprendere il rapporto tra l'istituto civile e quello inserito nel codice del

## **Modifiche al procedimento elettorale**

Nell'articolo intitolato "Modifiche al procedimento elettorale preparatorio in tema di simboli e sottoscrizioni: spunti problematici dei iure condito et condendo", a cura di Gabriele Maestri, dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparete, attualmente dottorando in Scienze politiche presso l'università degli studi di Roma Tre, si rileva che, la discussione politica, si è concentrata in modo rilevante sulle modifiche sostanziali da apportare alla legge elettorale che servirà a determinare la composizione della sola Camera dei deputati. Se l'attenzione dei media e di gran parte della medesima dottrina è stata diretta all'elemento caratterizzante del sistema elettorale, alcune modifiche di grande importanza hanno interessato anche il procedimento preparatorio alle elezioni, e, soprattutto, la fase di deposito dei contrassegni e delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature. Ora che il percorso parlamentare dell'Italicum si è concluso, con l'approvazione e la promulgazione della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati), a parere dell'autore, occorre svolgere alcune riflessioni su tali passaggi, sia perché l'accordo sul contenuto delle disposizioni sembra ormai stabilizzato, sia perché è opportuno offrire suggerimenti per il dibattito in corso sul tema con largo anticipo rispetto ai nuovi appuntamenti elettorali, tentando di effettuare un accertamento sulla reale portata degli specifici strumenti giuridici. E' anche indispensabile svolgere un'attenta

processo amministrativo e sulle conseguenze derivanti dalla diversa formulazione testuale delle due norme e sull'individuazione del corretto ambito di applicazione delle stesse.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=29985&dpath=document&dfile=14072015090337.pdf&c>

valutazione sui vari problemi connessi alla raccolta delle firme che da tempo affliggono il procedimento delle elezioni in Italia: si è andata accentuando l'inequivocabile condotta di molti partiti presenti in Parlamento, tesa a sollevare il maggior numero possibile di soggetti dall'onere di presentazione delle sottoscrizioni ed a ciò, si deve aggiungere il ripetersi frequente di episodi, oggetto di indagini dei magistrati penali ed amministrativi, di irregolarità nella raccolta delle firme richieste dalle norme elettorali vigenti. Questo impone di valutare con grande attenzione il modo in cui il legislatore si rapporta a questo istituto, escogitando un ripensamento radicale della sua configurazione, anche in rapporto al tema degli emblemi elettorali. Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: l'obbligo di depositare lo statuto unitamente al contrassegno; le implicazioni pratiche in materia di liste e simboli; le nuove proposte di regolazione dei partiti: osservazioni de iure condendo; liste, sottoscrizioni e contrassegni: stato (indecoroso) dell'arte e proposte per recuperare la dignità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=29988&dpath=document&dfile=15072015011045.pdf&content=Modifiche+al+procedimento+elettorale+preparatorio+in+tema+di+simboli+e+sottoscrizioni+-+stato+-+dottrina+->

## INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

### Documenti Digitali

Nell'articolo intitolato "Riuso delle informazioni del settore pubblico", a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (15/07/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, il D. Lgs. n. 102 del 2015 di recepimento della direttiva n. 2013/37/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo è volto a perseguire il riutilizzo, anche per fini commerciali, dei dati pubblici da parte dei soggetti interessati. Si informa, in proposito, che i dati pubblici sono per definizione, i dati conoscibili da chiunque.

Tra le novità più interessanti che emergono nel nuovo decreto legislativo, si rileva che vengono adesso inclusi nell'ambito di applicazione, i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato. Ovviamente il riutilizzo dei sopracitati documenti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni del Codice deontologico (allegato al Codice privacy) riguardanti il trattamento di dati per scopi storici e alle disposizioni del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") riguardanti la consultabilità dei documenti degli archivi e la tutela della riservatezza. Sono, invece, esclusi dall'applicazione del decreto i documenti, o le parti di essi, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'UE, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b, del Codice della Privacy e delle altre disposizioni rilevanti in materia.

Si rammenta, in proposito, che sul testo del Decreto Legislativo è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso in modo favorevole con il provvedimento del 23 aprile 2015.

Secondo il Garante privacy la nuova Direttiva contiene disposizioni migliori rispetto a quella emanata in precedenza e questo al fine di rendere compatibile la disciplina del riutilizzo dei dati personali pubblici con i principi e le garanzie dettate in tema di protezione dei dati personali. Infatti, la recente Direttiva n. 2013/37/UE ha attestato, il principio da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo, in base al quale il riutilizzo dei documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissati dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia (art. 1, par.4, Dir. n. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, lett. c), Dir. n. 2013/37/UE).

Si precisa inoltre che, il decreto legislativo è stato predisposto all'esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Ministro per gli Affari Europei, cui ha collaborato anche l'Ufficio del Garante per quanto concerne gli aspetti di protezione dei dati personali. Tale decreto si compone di quattro articoli: il primo apporta modifiche al D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 del 2006 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico); il secondo, invece, reca modifiche al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito: CAD); il terzo considera la disciplina transitoria per gli accordi di esclusiva; il quarto si sofferma, invece, sulla clausola di invarianza.

## LAVORO

### Jobs Act

Nell'approfondimento intitolato "Congedi parentali: pronto il modello per la presentazione delle domande", a cura di Amedeo Di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (15/07/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, l'art. 7 del D.Lgs. n. 80 del 2015, attuativo della L. n. 183 del 2014 (c.d. "Jobs Act"), ha prodotto importanti modifiche all'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, permettendo ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di beneficiare dei periodi di congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Tale riforma, prevede, inoltre, che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato siano indennizzati entro il limite complessivo, tra i

due genitori, di 6 mesi e nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.

Entrambe le estensioni sono limitate ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Essendo le modifiche entrate in vigore immediatamente, l'Inps ha emanato il Messaggio n. 4576 del 6 luglio con il quale, comunica che, nelle more dell'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito dell'Istituto.

Nel testo, l'autore, pone l'attenzione, in particolare, sui seguenti punti: le disposizioni di riferimento; le norme ad applicazione limitata ed infine sull'intervento dell'I.N.P.S.

### Licenziamento

Nella nota di commento intitolata "Scarso rendimento: licenziamento per mancato raggiungimento di parametri prefissati", a cura della redazione della rivista on line "Quotidiano Giuridico" dell'Ipsa.it (15/07/2015), si rileva che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 14310 del 9 luglio 2015, il licenziamento per c.d. scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, il quale si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. cod. civ. Infatti, secondo, quanto espresso dalla sopracitata sentenza, nel contratto di lavoro subordinato, il dipendente non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma il medesimo mette le proprie energie a disposizione del datore, nei modi e tempi fissati, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, poiché si tratta di lavoro subordinato e non di un'obbligazione a compiere un'opera od un

servizio autonomo. Comunque, ove siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle funzioni affidate al lavoratore, il discostamento da detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione. E' quindi palese che, per accertarne lo stato di inadempimento, è necessario valutare la condotta del soggetto per un periodo di tempo più lungo, tenendo ben presente che il mancato raggiungimento del parametro non vada confuso con l'oggetto dell'accertamento, che consiste nell'inesatta o mancata esecuzione della prestazione. Pertanto nel caso di specie, la suprema Corte, rigettando il ricorso di un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico, ha confermato la pronuncia impugnata con la quale la Corte territoriale, accogliendo l'impugnazione proposta dalla società datrice di lavoro contro la decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente e diretta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento impostogli.

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Stato, Mercato e Class Action**

Nell'articolo intitolato "Stato, mercato e Class action amministrativa", a cura del dott. Domenico Andracchio, pubblicato da GiustAmm. (01/07/2015) (Cop. n. 7/2015), l'attenzione dell'autore viene rivolta alle due istituzioni principali che sono nel caso preso in esame, lo Stato ed il Mercato. Nelle relazioni tra Stato e mercato è quest'ultimo ad aver rappresentato la parte dominante. Il mercato ha esercitato una notevole influenza anche sugli apparati pubblici. Il mutato approccio dello Stato nei riguardi del mercato, unitamente all'avvento dell'interesse legittimo e alla sempre crescente complessità organizzativa della pubblica amministrazione ha avuto delle speculari ripercussioni di metamorfosi sul rapporto che lo Stato instaura a valle con i privati: il c.d. rapporto giuridico di diritto pubblico. Ed è proprio quest'ultimo a tessere il filo di Arianna esistente tra lo Stato, il mercato e l'efficienza amministrativa.

Nel testo, in particolare, l'autore si prefigge di esaminare la disciplina dell'azione per l'efficienza della pubblica amministrazione prevista dal D. Lgs.n. 198/2009 solo dopo aver anticipatamente analizzato gli elementi giustificativi che stanno alla base dell'introduzione di tale strumento: elementi che vanno a coincidere con quelli che hanno

apportato i mutamenti del rapporto di diritto pubblico. In proposito, si precisa che, il primo step evolutivo è quello che ha determinato il passaggio dal rapporto di diritto pubblico asimmetrico a quello formalmente pari ordinato; il secondo, invece, ha introdotto il passaggio da un rapporto individualistico ad uno standardizzato; mentre il terzo step, ha stabilito il passaggio dal diritto pubblico preteso al rapporto di diritto pubblico pretensivo. Da tale evoluzione è nata l'azione per l'efficienza.

Secondo l'autore, il pregio del legislatore italiano consiste nel fatto che è uno dei pochi ad aver intuito che lo scopo di creare una pubblica amministrazione efficiente può essere raggiunto solo combinando interventi di riforma strutturale e organizzativa calati dall'alto, con l'introduzione di strumenti giurisdizionali che consentono ai privati di stimolare gli apparati pubblici a conformare la loro azione ai parametri fissati dal legislatore e, per quel che riguarda i concessionari di servizi pubblici, agli standard emanati dalla competente autorità di regolazione.

Nella parte conclusiva, l'autore pone l'attenzione sulle criticità principali che, nonostante le disposizioni normative intervenute, affliggono ancora il settore della pubblica amministrazione.

## REGIONI

### **PDL n. 273 del 30/06/2015 della Regione Lazio "Disposizioni in materia di clownterapia"**

Con la seguente proposta di legge la Regione Lazio intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie. Con la medesima si intende riconoscere il ruolo importante svolto da coloro che singolarmente o come associazione operano in questo ambito, individuando il percorso formativo che questi soggetti dovranno seguire.

In proposito, si precisa che, con il termine "clownterapia", o terapia del sorriso, si intende quella tecnica volta a stimolare uno stato di benessere psicofisico, suscitando allegria nel paziente, attraverso l'utilizzo del pensiero positivo in funzione terapeutica; invece, per "clown di corsia", si intende quella figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni del paziente per migliorarne

le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie.

La proposta di legge si compone di otto articoli: l'art. 1, definisce le finalità e l'oggetto; l'art. 2, si occupa della formazione in materia del personale delle strutture sanitarie; l'art. 3, prevede le modalità da adottare con il Regolamento della Giunta; l'art. 4, invece, ha ad oggetto i progetti di clownterapia che potranno essere attuati presso le strutture sanitarie del Lazio; l'art. 5, prende in considerazione l'aspetto dell'intervento in occasione degli eventi calamitosi; l'art. 6, stabilisce che ogni anno la Giunta regionale deve riferire al Consiglio sulla realizzazione degli interventi previsti; l'art. 7, riguarda le disposizioni finanziarie; l'art. 8, invece, prevede l'entrata in vigore della legge.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI\\_PROPOSTI/PL%20273.pdf](http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20273.pdf)

## SANITA'

### **Fecondazione assistita e diagnosi pre-impianto per coppie apportatrici di malattia genetica**

Nella nota di commento intitolata "Le parole non dette. In lode alla sentenza 96 del 2015 in materia di fecondazione assistita e diagnosi pre-impianto per coppie fertili apportatrici di malattia genetica", a cura di Chiara Tripodina, professore associato di diritto costituzionale presso l'università degli studi del Piemonte Orientale, l'autrice pone l'attenzione sulla sentenza n. 96 del 2015, che stabilisce che il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche è venuto meno. Tale divieto non era obbligatoriamente previsto dalla legge, ma si evinceva al contrario dalla chiara lettera della medesima, che in ripetuti passaggi (adesso dichiarati incostituzionali) prevedeva la possibilità del ricorso alla

procreazione medicalmente assistita soltanto per favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità accertati con atto medico.

La Corte costituzionale è subito entrata nel merito della questione di legittimità costituzionale.

Si rammenta in proposito, che prima della L. n. 40 del 2004, la fecondazione artificiale e la diagnosi pre-impianto erano praticate ai fini preventivi dalle coppie ad alto rischio genetico, ma l'entrata in vigore di detta legge, ne aveva precluso la possibilità, lasciando aperta solo la strada della diagnosi prenatale in corso di gravidanza e dell'aborto terapeutico in caso di anomalia del feto. La sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 96 del 2015 risulta rivestire particolare

importanza "per le parole non dette", cioè per aver fondato il giudizio di illegittimità sulla sola violazione del diritto alla salute della donna (ex articolo 32 della Costituzione) e non su un inesistente "diritto al figlio sano".

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/523/>

## UNIVERSITA'

### **Ritardi nella scolarizzazione e modelli regolatori per l'Università**

Nell'articolo intitolato "Ritardi nei livelli di scolarizzazione e modelli regolatori per l'Università", a cura di Francesco Ferrante (AlmaLaurea e UNICLAM), pubblicato da Astrid (15/07/2015), si evidenzia che la discussione sulla riforma della scuola e dell'Università (ma anche quelle sulle riforme del mercato del lavoro e del sistema previdenziale) prende spunto da confronti con i sistemi di istruzione dei Paesi più avanzati, senza tenere in debito conto, della peculiarità che caratterizza il nostro Paese ossia il forte ritardo della scolarizzazione della popolazione, che a partire dal periodo dell'Unità d'Italia, si è andato trasferendo di generazione in generazione condizionando quindi, sia la dinamica dei processi di scolarizzazione sia la qualità di apprendimento a tutti i livelli di istruzione, con effetti diversi a seconda dei territori. Infatti, la quota ridotta di laureati rispetto ad altri Paesi, non è che il sintomo di un più grave ritardo, che tuttora concerne i livelli di scolarizzazione secondaria della popolazione adulta. Questo ritardo produce effetti a cascata sul sistema socioeconomico e istituzionale: la qualità del sistema democratico ne può risultare condizionata,

come evidenziato da recenti studi sul rapporto tra istruzione e qualità delle istituzioni. Questo ritardo si riflette anche sulla dotazione di capitale umano della forza lavoro, in ambito sia pubblico che privato, nel lavoro dipendente ed in quello autonomo e riguarda in modo speciale la classe dirigente del Paese, sia quella manageriale che quella imprenditoriale.

Secondo l'autore le conseguenze del ritardo attinenti il piano regolatorio sono essenzialmente tre: -

la questione generale delle risorse assegnate all'istruzione; - la questione dei criteri di valutazione e attribuzione su base premiale delle risorse; - la questione del disallineamento delle competenze e della corretta identificazione dei fabbisogni formativi.

A parere dell'autore, va migliorata la qualità dell'offerta formativa, soprattutto in alcuni ambiti, ma tale miglioramento deve ispirarsi a strategie lungimiranti in considerazione del fatto che, oggi la scuola e l'università devono preparare per lavori che non sono ancora stati creati, per tecnologie che non sono ancora state inventate, per problemi che non sappiamo quando insorgeranno.